



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

L'obbligo informativo nella medicina generale e nella chirurgia estetica

Autore: Edizioni Simone | 26/12/2015



Il contenuto dell'obbligo informativo e, di conseguenza, del consenso informato, può assumere una rilevanza diversa in base al tipo di trattamento (per esempio intervento di chirurgia estetica o diagnosi del medico generico).

L'obbligo informativo del medico generico

La questione dell'obbligo di informazione riguarda, normalmente, il **medico generico convenzionato** con il Servizio sanitario nazionale, il quale, dopo aver diagnosticato una malattia, deve informare il paziente sulle sue condizioni di salute e attivare le terapie più idonee.

Indubbiamente, quanto più è elevato il rischio che la malattia degeneri in un **evento grave**, tanto più il medico deve prospettare con chiarezza la situazione di pericolo al paziente e insistere affinché egli si sottoponga a cure adeguate. Tuttavia, tale insistenza non può sfociare in una azione impositiva contro la volontà del paziente.

Si pensi, ad es., al paziente che si rechi dal proprio medico accusando i sintomi dell'infarto: il medico, a seconda della gravità della situazione, potrà somministrare farmaci salvavita, effettuare le manovre di primo soccorso (rianimazione), potrà invitare il paziente a recarsi in ospedale, potrà chiamare il 118 oppure potrà accompagnarlo lui stesso in ospedale.

Tuttavia, in caso di **rifiuto del paziente**, nonostante il prolungato tentativo di convincimento del medico, solo un'azione violenta (caricarlo contro la sua volontà nell'autoambulanza o nell'autovettura e condurlo in ospedale) potrebbe produrre l'effetto sperato, ma nonostante il pericolo di vita, né il trattamento terapeutico né le modalità di trasporto possono essere imposte al paziente contro la sua volontà.

Inoltre, il D.P.R. 484/1996, ovvero l'Accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, all'art. 1 attribuisce ai medici di medicina generale compiti di assistenza primaria, di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria e di attività programmata per i servizi territoriali.

Non ha alcun rilievo che la volontà negativa del paziente venga espressa oralmente o per iscritto, essendo sufficiente che il paziente rifiuti le cure offerte.

Ne consegue che il rifiuto scritto all'invito del medico a eseguire una terapia necessaria o a sottoporsi a un ricovero ospedaliero non è altro che un mezzo idoneo a meglio dimostrare che tale invito è stato formulato, ma la prova di una condotta altrettanto risoluta da parte del medico può essere fornita anche mediante prove testimoniali.

Del resto, la previsione del consenso scritto contenuta nel **Codice di deontologia medica** non solo non è una norma cogente, ma ha la mera finalità di responsabilizzare il medico, il quale, se ha adeguatamente informato il paziente, pur non ottenendo una risposta scritta (che certamente non può essere imposta), non può ritenersi negligente.

L'obbligo di informazione dell'ecografista

Il **medico ecografista** che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto sulla base di un'ecografia morfologica che non abbia consentito, senza sua colpa, la visualizzazione del feto nella sua interezza, ha l'obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere a un centro di più elevato **livello di specializzazione**, in vista dell'esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.

Al riguardo la prova, pur se incombente sulla parte attrice, lamentandosi la mancata informazione da parte del medico, non può che essere di natura presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna che costituisce la condizione richiesta dalla legge per l'interruzione di gravidanza.

L'obbligo informativo del chirurgo estetico

Nel campo della **chirurgia estetica** il consenso assume particolare rilevanza, perché il medico è tenuto a prospettare al paziente, in termini di probabilità logica e statistica, la possibilità di ottenere un **miglioramento dell'aspetto fisico** che si ripercuota favorevolmente sulla vita professionale e in quella di relazione.

Le finalità del trattamento medico-estetico impongono un'**informazione completa** proprio in ordine all'effettivo conseguimento del miglioramento fisico e ai rischi di possibili peggioramenti della condizione estetica.

La necessità di una informazione puntuale, completa e capillare è funzionale alla delicata scelta del paziente: se rifiutare l'intervento o accettarlo correndo il **rischio del peggioramento** delle sue condizioni estetiche. È questa la fondamentale caratteristica dell'intervento estetico non necessario.

In mancanza di una corretta e puntuale informazione sulle possibilità che l'esito del trattamento possa risolversi in un peggioramento del suo aspetto fisico, deve ritenersi che, in caso di esito peggiorativo dell'intervento estetico, il paziente, come qualsiasi soggetto normale e razionale, avrebbe opposto un **rifiuto** a sottoporsi alla tecnica di intervento proposta qualora fosse stato adeguatamente informato.

Quindi, se da un intervento di chirurgia estetica deriva un inestetismo più grave di quello che si mirava a eliminare o attenuare, dall'accertamento che di tale possibile esito il paziente non era stato compiutamente e scrupolosamente informato deriva la **responsabilità del medico** per il danno causato al paziente, quand'anche l'intervento sia stato correttamente eseguito.

La particolarità del **risultato perseguito** dal paziente e la sua normale superfluità consentono, infatti, di presumere che il consenso non sarebbe stato prestato se l'informazione fosse stata offerta e rendono pertanto superfluo l'accertamento, invece necessario quando l'intervento sia volto alla tutela della salute e la stessa risulti pregiudicata da un intervento pur necessario e correttamente eseguito, sulle determinazioni cui il paziente sarebbe addivenuto se dei possibili rischi fosse stato informato.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone
Responsabilità del Medico
di Massimiliano Di Pirro, 2015, Ed. V

**SE VUOI LEGGERLO TUTTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**